

## **SISTEMI FISSI DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL**

### **LO SVILUPPO NORMATIVO ED IL CEN/TR 15276**

Probabilmente ormai quasi tutti conoscono i sistemi fissi di spegnimento ad aerosol; riterrei pertanto tralasciare di trattare il cos'è e come funziona, pronto comunque a cercare di rispondere a tutti i quesiti che dovessero essermi posti, per soffermarmi su di un argomento che spesso è stato ambito di dubbi e diatribe.

E' sicuramente giunto il momento, ancor prima di affrontare il CEN/TR 15276, di fare un po' di chiarezza sulla situazione normativa riguardante i sistemi fissi di estinzione automatica degli incendi utilizzando la tecnologia dei "Condensed Aerosol". Troppo spesso abbiamo assistito ad arroccamenti del tipo <<non è omologato>>, <<non è normato>> ed altre amenità del genere nell'italianissimo andazzo secondo il quale, non conoscendo o dimenticando le norme in vigore, se ne invocano continuamente delle nuove.

Premettiamo che quanto andremo ad esporre non è assolutamente limitato all'ambito dei sistemi Aerosol ma ad un'ampia gamma di prodotti della sistemistica antincendio ma non solo ed esclusivamente a questo specifico settore.

E' necessario ritornare notevolmente indietro nel tempo, addirittura all'Atto Unico del 28/02/1986, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che modifica i Trattati di Roma ed istituisce il "Mercato Interno Comunitario" dal 1° gennaio 1993.

Per le regole del Mercato Interno Comunitario, un prodotto deve poter essere impiegato liberamente nel territorio comunitario secondo i requisiti richiesti per l'impiego previsto, indipendentemente dall'esistenza o meno di disposizioni comunitarie specifiche. Solo qualora possa dimostrare l'inesistenza dei requisiti di cui sopra, uno Stato comunitario può non accettare la validità di un prodotto.

Nel 1983 il Parlamento Europeo emanava la Direttiva 83/189/CEE, recepita dall'Italia con la Legge 21 giugno 1986 n. 317. Nel 1998 nuova Direttiva, la 98/34/CE, poco dopo modificata dalla 98/48/CE, recepita da Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

Proprio il D.Lgs 427/2000 è la chiave di volta del nostro ragionamento.

In quanto legge di riferimento di una Direttiva Europea, definisce la procedura di informazione ed è finalizzata a garantire il rispetto dei trattati per l'esistenza del mercato interno comunitario,

- Riconoscendo gli organi di normalizzazione nazionali ed europei;
- Individuandone il collegamento con le rispettive autorità statuali;
- Stabilendo la terminologia della normazione tecnica nei suoi aspetti di:

1. **specificazione tecnica**: è il documento che definisce le caratteristiche di un prodotto, i suoi livelli e proprietà di utilizzazione e sicurezza, le prescrizioni inerenti alla terminologia, alle denominazioni commerciali che il prodotto potrà assumere, i simboli le etichettature, le marcature, nonché le prove, i metodi di prova e le procedure che portano alla valutazione della conformità
2. **norma**: specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa. La norma, la cui osservazione non è cogente, può essere internazionale se adottata e pubblicata da un organismo internazionale, europea se adottata e pubblicata da un organismo europeo, nazionale se se adottata e pubblicata da una organismo nazionale.
3. **programma di normalizzazione**: è predisposto da un organismo riconosciuto ed è il piano di lavoro elencante le materie oggetto dei lavori di normazione.
4. **progetto di norma**: documento che contiene le specificazioni tecniche relative ad una determinata materia. E' predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale susseguentemente ai lavori preparatori ed alla sua diffusione per i commenti e l'inchiesta pubblica.,
5. **prodotto**: è il materiale o il sistema per il quale l'organo di normazione ha ricevuto il mandato di esplicitare attività normativa.

Il CEN, Comitato Europeo di Normalizzazione, riconosciuto dal D.Lgs 427/2000, si esprime ufficialmente con elaborati tecnici che codificano la regola dell'arte secondo diversi livelli di validazione.

I vari livelli sono contraddistinti da precise numerazioni precedute da una delle sigle:

- **Draft**: elaborato temporaneo privo di validazione collegiale
- **prEN**: elaborato temporaneo con validazione collegiale che gli conferisce lo status di progetto
- **EN** norma europea con valenza permanente fino a che un nuovo mandato non ne affidi al CEN la revisione e la stessa abbia superato tutto l'iter
- **TS** sono quelle che precedentemente erano definite "norme sperimentali"; hanno valenza temporanea ma la loro vigenza può essere prorogata.
- **prTR** elaborato temporaneo con validazione collegiale che gli conferisce lo status di progetto di Technical Report
- **TR** Technical Report, ha tutti gli aspetti ed i requisiti della norma ma il CEN non ha ritenuto di pubblicarla come EN. Ha valenza permanente ma usualmente il CEN, non

appena in possesso di maggiori informazioni può dare corso alla procedura di trasformazione in EN.

Quanto codificato dal CEN rappresenta, anche se non sotto forma di EN ma nei termini di altro documento permanente, la **regola dell'arte** che per la giurisprudenza Italiana ed Europea, oltre ad avere valore rilevante di supporto tecnico riveste anche quello di supporto giuridico.

L'esistenza di altre normative tecniche in ambito marittimo (IMO), internazionale (ISO), Statunitense (NFPA), pur nella loro indiscutibile valenza settoriale o territoriale, non rientrando nelle norme europee o emanate da organismi nazionali di normazione elencati nell'allegato II del citato D.Lgs 427/2000, e quindi dalla Direttiva 98/48/CE, possono avere una rilevanza dal punto di vista tecnico ma non sempre da quello giuridico.

Il nuovo documento in adozione dal CEN in materia sistemi fissi di spegnimento ad aerosol, è il CEN/TR 15276.

Tale documento è suddiviso in due parti:

**La parte 1), requisiti e metodi di prova**, definisce la tecnologia estinguente ad aerosol, codificandone l'erogatore come dispositivo centrale della tecnologia, essendo contemporaneamente (per usare una terminologia già familiare perché comune nei sistemi a gas o idrici) serbatoio, piping, camera di processo, ugello. Definisce ancora il significato dei termini di fattore di estinzione, coefficiente di sicurezza, campi di temperatura ed umidità di esercizio.

Così come le temperature esterne dell'erogatore, le distanze di rispetto relativamente alle temperature del flusso di aerosol, la vita di esercizio dell'erogatore e tutti i parametri ad esso riferiti dovranno essere dichiarati dal produttore, certificati da un organismo riconosciuto, secondo le procedure di test previste dalla norma o da norme applicabili a specifici test e riportati sulle etichettature del prodotto.

**La parte 2), progettazione, installazione e manutenzione**, è fondamentalmente indirizzata a progettisti ed utilizzatori del sistema e fornisce le linee guida per i progettisti e gli installatori, precisando, nel contempo, le attività manutentive alle quali i sistemi aerosol debbono essere assoggettati al fine di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di efficacia ed affidabilità.

Permetteteci ora di introdurre rapidamente il concetto di Rischio Connesso.

Quando per caratteristiche preponderanti rispetto ad altre comunque esistenti è associato il concetto di *pericolo* perché l'uso un prodotto può *comportarlo* oppure *evitarlo*, è d'uso, in Italia, sottoporre l'autorizzazione all'utilizzo all'Autorità competente (Comando provinciale VVF) per quel pericolo, al fine di verificare l'accettabilità del Rischio connesso.

Lo strumento del quale l'autorità dispone al fine di tale valutazione è il D.M. 4 maggio 1998.

Conclusioni

La mancanza di un inquadramento normativo nazionale ci impone il ricorso a quanto codificato a livello europeo e riconosciuto, attraverso la Direttiva 98/34/CE, con il D.Lgs 427/2000.

**Quanto codificato dal CEN è comunque regola dell'arte**

*Ing. Andrea Fioretti*

*Componente CEN/TC191 WG6/TG2*

*Membro G.d.L. UNI "Impianti e componenti ad agenti speciali"*